

ESENTE

N. 86902/13 RG

P. 16730/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Dott. Pina Cipollone della 1<sup>a</sup> Sezione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 86902 del ruolo generale affari  
contenziosi civili dell'anno 2013 vertente

TRA

[redacted] .....  
[redacted] .....  
..... domiciliata in Roma, Via ..... n  
[redacted] presso lo studio dell'Avv.  
[redacted] LAILA PEREIRAU dal quale è  
rappresentato e difeso giusta delega in atti

Opponente

E

1) [redacted] in persona del Sindaco pro-tempore già [redacted]

Convenuta - costituita

E

2) [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore già [redacted]

Convenuta - costituita

OGGETTO: OPPOSIZIONE all'esecuzione ex art. 615 cpc avverso

Cartelle di pagamento 42

087 2013 025320737 4000

Conclusioni: come in atti.

Visto l'art. 132 cpc come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge 69-

del C.d.S. si riferisce sicuramente alla sola procedura di riscossione, ma non prevede l'applicazione della maggiorazione. Il primo comma dell'articolo 206 C.d.S. afferma infatti che l'articolo 27 regola unicamente il procedimento di "riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria". Non può, quindi, applicarsi al verbale di accertamento di violazione del codice della strada la maggiorazione prevista invece per le sanzioni amministrative depenalizzate inflitte con la Ordinanza di Ingiunzione, così come da recentissima giurisprudenza.

Pertanto la cartella di pagamento impugnata va annullata.

Spese come da dispositivo liquidate in funzione dell'attività professionale svolta

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe nei confronti del ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~

preliminarmente estromette la ~~\_\_\_\_\_~~ già ~~\_\_\_\_\_~~,  
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento.

Condanna ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del Sindaco pro tempore al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi euro 230,00, comprensivi di esborsi oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 15-07-12

Il Giudice di Pace  
dott. Pina Cipollone

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Roma, li 08/04/2015

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Costanza Cantatrione